DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2000

che modifica l'allegato III della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale

[notificata con il numero C(2000) 4078]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/22/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale [1], in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 28 della direttiva 98/10/CE disciplina la procedura di modifica dell'allegato III per l'adeguamento al progresso tecnologico e all'evoluzione della domanda del mercato.

(2) La relazione tecnica ETR 138 dell'ETSI (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione) relativa alla qualità del servizio di cui all'allegato III della direttiva 98/10/CE non è più adeguata alla realtà di un mercato liberalizzato in cui sono presenti svariati operatori. In sostituzione dell'ETR 138 l'ETSI ha adottato la guida EG 201 769-1, che è stata elaborata sulla base di una serie di proposte della Commissione tenendo conto dei pareri del comitato ONP e degli operatori del mercato.

(3) I due parametri «Percentuale di chiamate a vuoto» e «Tempo di collegamento» stanno perdendo di importanza, vista la qualità elevata delle reti digitali di telefonia fissa. Gli Stati membri devono essere messi in condizione di potersi astenere dall'imporre agli operatori di misurare i suddetti due parametri, se la qualità è soddisfacente.

(4) L'allegato III della direttiva 98/10/CE, modificato con la presente decisione, contiene i parametri armonizzati relativi alla qualità del servizio da utilizzare in tutta l'Unione europea, senza tuttavia precludere agli Stati membri la possibilità di aggiungerne altri.

(5) Ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 98/10/CE la Commissione ha presentato al comitato ONP il progetto di decisione per ottenere un parere al riguardo in conformità della procedura prevista all'articolo 30 della medesima direttiva.

(6) La modifica dell'allegato III della direttiva 98/10/CE contenuta nella presente decisione è conforme al parere del comitato ONP,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 98/10/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione entro due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

[1] GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

PARAMETRI, DEFINIZIONI E METODI DI RILEVAMENTO RELATIVI AI TEMPI DI FORNITURA E ALLA QUALITÀ DEL SERVIZIO IN CONFORMITÀ DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 12

Parametro (Nota 1)	Definizione	Metodo di rilevamento
Tempi di fornitura del collegamento iniziale	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Percentuale di guasti per linea di accesso	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempo di riparazione dei guasti	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Percentuale di chiamate a vuoto (nota 2)	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempo di collegamento (nota 2)	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempo di risposta dei servizi con operatore	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempo di risposta dei servizi informazione elenco abbonati	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Percentuale di posti telefonici pubblici a moneta o a scheda funzionanti	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Fatture contestate	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1

La versione dell'ETSI EG 201 769-1 cui fare riferimento reca il numero 1.1.1 (aprile 2000).

Nota 1

I suddetti parametri devono consentire di analizzare le prestazioni a livello regionale (livello non inferiore a 2 della nomenclatura NUTS dell'Eurostat).

Nota 2

Gli Stati membri possono rinunciare a chiedere informazioni aggiornate su questi due parametri, qualora sia stato comprovato che il livello delle relative prestazioni è sufficiente.»